



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 24/02/2015

COPIA

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEL RUOLO DI STAZIONE APPALTANTE AL COMUNE DI ROZZANO AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'AMBITO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE (D.M. 226/2011)

Il giorno **24/02/2015**, alle ore **21:00**, presso questa sede comunale, convocati in seduta straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di Legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno la cui documentazione è stata depositata nei termini di regolamento comunale.

Assume la presidenza il Sindaco, **DEL BEN DANIELE**, assistito dal Segretario Comunale **DOTT.SSA MARIA BASELICE**.

Assessori esterni: partecipa **LIBERALI MARIO**.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

Presenti

Assenti/Assenti giustificati

**DEL BEN DANIELE
VENGHI CLAUDIO
PIAZZONI DANIELE MARIO
ORENI MONICA
CRESPI ALESSANDRO
MARELLI CHIARA
PARACCHINI CARLO G.
CAPOTI FRANCESCO
VEDOVATI MAURIZIO F.M.
BIELLI ORIETTA
MORELLI MARCO
RADICI UMBERTO**

TOSCANO FRANCO MARIA (giustificato)

Membri ASSEGNATI 13 PRESENTI 12

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Sindaco Presidente illustra la proposta all'ordine del giorno;

Il Consigliere Sig.ra Orietta Bielli a conclusione del suo intervento propone un emendamento, che dopo un breve dibattito con l'intervento del Segretario Comunale, dall'Avvocato Venghi e del Sindaco viene riformulato e condiviso, come da registrazione audio conservata agli atti.

"Di dare atto che bozze delle linee guida programmatiche dell'ATEM Milano 3 e lo schema del contratto di servizio, da inserire negli atti di gara, saranno preventivamente sottoposti alla Commissione consiliare competente e presentate come informativa al Consiglio Comunale"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta;

Premesso che l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 23.5.2000 n. 164 dispone che: *"L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto"*;

Visto il D.L. 1.10.2007 n. 159, convertito, con modificazioni nella L. 29.11.2007 n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46-bis, comma 2 ove -nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas – si stabilisce che *con Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas*;

Preso atto che il competente Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 19.1.2011, ha dapprima determinato in 177 il numero di Atem (Ambiti territoriali minimi) e con successivo Decreto del 18.10.2011, ha individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti Atem;

Considerato che nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.1.2012 il D.M. 12.11.2011 n. 226 rubricato "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis del D.L. 1.10.2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29.11.2007, n.222", in vigore dall'11.2.2012, prevede tempi e modalità per l'aggregazione dei Comuni in Atem, per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara e per l'avvio del processo di indizione della gara stessa;

Considerato altresì che l'art. 2 del D.M. 226/2011 prevede che *"nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, i sopra citati Enti locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante"*.

Ai sensi dell'art. 2, D.M. 226/2011, *"(.)la Provincia, negli altri casi, convoca, entro la data di cui all'allegato 1 per il primo periodo di applicazione, gli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti di cui al comma 1"*.

Tale convocazione è avvenuta in data 18 marzo 2013 a opera della Provincia di Milano e in tale occasione è stato formalizzato il ruolo del Comune di Rozzano e quale Ente Capofila e Stazione appaltante dell'Atem Milano 3;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 226/2011 *"gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali"*.

Considerato che in forza del combinato disposto di cui all'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi e/o sottoscrivere convenzioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

Dato atto che come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 164/2000, anche prima del sopraccitato *"Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale"*, vi era la possibilità di assolvere in forma associata ai compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

Ritenuto di formalizzare in maniera idonea l'indicata forma di cooperazione nel suo contenuto sostanziale;

Dato atto che a tal fine, è stato predisposto uno schema di convenzione, trasmesso ai Comuni dell'Atem con nota in data 26 gennaio 2015 prot. n.3343 e pervenuta il 27 gennaio 2015, agli atti, già integrata con le osservazioni pervenute esaminate ed in parte ritenute accoglibili;

Dato atto che la convenzione tra i Comuni dell'ambito ha lo scopo di permettere lo svolgimento in modo coordinato e uniforme delle attività concernenti la gara di affidamento del servizio, assicurando condizioni di efficienza, uniformità, omogeneità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'agire amministrativo;

Dato atto, altresì, che bozze delle linee guida programmatiche dell'ATEM Milano 3 e lo schema del contratto di servizio, da inserire negli atti di gara, saranno preventivamente sottoposti alla Commissione consiliare competente e presentate come informativa al Consiglio Comunale;

Precisato che la convenzione deve:

-fissare i compiti del Comune di Rozzano, quale stazione appaltante, e i compiti dei Comuni dell'ambito, soprattutto in tema di reperimento e trasmissione delle informazioni sugli impianti (consistenza, valore, sviluppo previsto, oneri, personale, etc.); -prevedere la possibilità di delegare la stazione appaltante all'individuazione di un soggetto che svolga l'attività di valutazione degli impianti e tratti sul loro valore coi gestori uscenti; -assicurare la partecipazione degli enti sottoscrittori, contemperando le esigenze di rappresentatività politica e di funzionalità;

Richiamata la necessità, per quanto esposto, di provvedere all'approvazione della citata convenzione nel testo allegato alla presente deliberazione;

Visti:

-il D.Lgs. n. 164 del 23.5.2000: "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della L. 17.5.1999 n. 144"; -la L. 222 del 29.11.2007: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale"; -l'art. 15, comma 1 lettera a-bis), del D.L. n. 135 del 25.9.2009 rubricato "Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica"; -il D.M. 226 del 12.11.2011: "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”;

Visti inoltre:

-il vigente Statuto comunale;

-il D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tecnico e dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dopo ampia discussione, con l'intervento dei Consiglieri Sigg. Orietta Bielli, Marco Morelli, Umberto Radici, e risposte da parte del Sindaco Presidente e del Segretario Comunale, come da registrazione audio conservata agli atti;

Il Sindaco pone quindi in votazione l'emendamento proposto.

Con voti unanimi resi ed espressi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti

DELIBERA

di approvare l'emendamento proposto come in allegato.

Successivamente il Sindaco Presidente, quindi, pone in votazione il nuovo testo della deliberazione comunale come sopra emendato.

Presenti n. 12 Consiglieri comunali, con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

a) di approvare lo schema di convenzione avente ad oggetto la regolazione dei rapporti tra i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale Milano 3 e l'affidamento al Comune di Rozzano delle funzioni di stazione appaltante per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas naturale, allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

b) di dare atto che il Settore/Area Tecnico adotterà tutti i provvedimenti finalizzati a dare attuazione a quanto deliberato nel presente atto, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione nella forma della scrittura privata non autenticata;

c) di delegare alla stazione appaltante le funzioni locali d'ambito;

Successivamente, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese da n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE DELL’A.T.E.M. MILANO 3 – PROVINCIA DI MILANO
SUD.

L’anno, il giornodel mese
di, presso,
via.....

TRA I COMUNI APPARTENENTI ALL’AMBITO:

1. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del
2. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del
3. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del
4. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n. del

5. Interviene al presente atto il sig., nato a, in qualità di del Comune di..... Partita IVA il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n. del
6. Interviene al presente atto il sig., nato a, in qualità di del Comune di..... Partita IVA il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n. del
7. Interviene al presente atto il sig., nato a, in qualità di del Comune di..... Partita IVA il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n. del
8. Interviene al presente atto il sig., nato a, in qualità di del Comune di..... Partita IVA il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n. del
9. Interviene al presente atto il sig., nato a, in qualità di del Comune di..... Partita IVA il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n. del
10. Interviene al presente atto il sig., nato a, in qualità di del Comune di..... Partita IVA il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n. del

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

11. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del
12. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del
13. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del
14. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del
15. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del
16. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del
17. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del

18. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del

19. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del

20. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del

21. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del

22. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del

23. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

- il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n. del
24. Interviene al presente atto il sig., nato a, in qualità di del Comune di..... Partita IVA il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n. del
25. Interviene al presente atto il sig., nato a, in qualità di del Comune di..... Partita IVA il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n. del
26. Interviene al presente atto il sig., nato a, in qualità di del Comune di..... Partita IVA il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n. del
27. Interviene al presente atto il sig., nato a, in qualità di del Comune di..... Partita IVA il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n. del
28. Interviene al presente atto il sig., nato a, in qualità di del Comune di..... Partita IVA il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n. del
29. Interviene al presente atto il sig., nato a, in qualità di del Comune di..... Partita IVA il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n. del

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

30. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del
31. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del
32. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del
33. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del
34. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del
35. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del
36. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

- del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del
37. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del
38. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del
39. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del
40. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del
41. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del
42. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del

43. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA

il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del

44. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA

il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del

45. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA

il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del

46. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA

il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del

47. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA

il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del

48. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA

il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

49. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del
50. Interviene al presente atto il sig.,
nato a, in qualità di
del Comune di..... Partita IVA
il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.
..... del

PREMESSO CHE

- ai sensi dell’art. 14, c. 1, e seguenti del D.Lgs. n. 164/2000, e s.m.i. il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico che gli Enti Locali affidano, anche in forma associata, esclusivamente mediante gara, per periodi di tempo non superiori a dodici anni, svolgendo attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione e regolando i loro rapporti con il gestore mediante apposito contratto di servizio;
- l’art. 46-bis, c. 1, del D.L. 159/2007, convertito con modificazioni dalla L. 222/2007 (di seguito D.L. n.159/2007), ha demandato a successivi provvedimenti ministeriali l’individuazione dei criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la determinazione degli ambiti territoriali minimi (ATEM) per lo svolgimento delle suddette gare, secondo l’identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi;
- il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, con D.M. 19/01/2011, ha individuato n. 177 ATEM per lo svolgimento delle gare ai sensi dell’art. 46-bis citato, rinviando ad un successivo decreto l’indicazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito. L’art. 2 del medesimo provvedimento

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

ministeriale stabilisce, al comma 1, che gli enti locali appartenenti a ciascun ambito affidano il servizio tramite gara unica;

– il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, con D.M. 18 ottobre 2011 ha individuato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale ed, in particolare, ha ricompreso i n. 50 Comuni sopra elencati nell'ATEM Provincia di Milano 3 - sud;

– il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, con D.M. 12 novembre 2011 n. 226 (di seguito, D.M. 226/2011) ha definito i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis D.L. n. 159/2007;

– l'art. 2, del D.M. 226/2011 ha stabilito i criteri e le modalità per il conferimento del ruolo di stazione appaltante per l'affidamento del servizio in forma associata, del ruolo di controparte del contratto di servizio, che è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto dal comitato di monitoraggio;

– ai sensi dell'art. 8, c. 1, del D.M. 226/2011 il gestore aggiudicatario della gara corrisponde alla stazione appaltante un corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara, inclusi quelli di funzionamento della commissione di gara;

– ai sensi dell'art. 8, c. 2, del D.M. 226/2011, il gestore aggiudicatario della gara corrisponde, altresì, al soggetto che svolge il ruolo di controparte del contratto di servizio un corrispettivo annuale pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dal soggetto medesimo e dai Comuni costituenti il comitato di monitoraggio;

– l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), con delibera n. 407/2012/R/Gas dell'11/10/2012, ha determinato i criteri per la definizione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara di cui all'art. 8 del

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

D.M. 226/2011, comprendente una quota a copertura dei costi delle funzioni centralizzate ed una quota a copertura dei costi delle funzioni locali;

– l'ambito Provincia di Milano 3 - sud conta nell'anno 2008, n. 235.696 punti di riconsegna (pdr - clienti finali) e una rete di 2.028 chilometri di lunghezza complessiva, come risultanti dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico alla data di sottoscrizione della convenzione ed è costituito da 50 comuni;

– la sopra citata delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) nel fissare i criteri per la determinazione del corrispettivo una tantum a copertura degli oneri di gara di cui all'art. 8 del D.M. 226/2011 stabilisce che, qualora la somma dei costi delle funzioni centralizzate e di quelle locali, determinate applicando le formule ivi indicate, risultino superiori a 600.000,00 euro, come nel caso dell'ATEM Milano 3 – provincia sud, si considera detto importo come valore massimo da suddividere considerando a copertura dei costi delle funzioni centralizzate 120.000,00 euro e a copertura delle funzioni locali 480.000,00 euro.

PRESO ATTO CHE

– I Comuni dell'ATEM Provincia di Milano 3 - sud, convocati dalla Provincia di Milano in data 18/3/2013, hanno individuato il Comune di Rozzano quale soggetto a cui affidare il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata individuando inoltre i Comuni di Assago, Melegnano, Noviglio, e Settimo Milanese quali facente parte del comitato di coordinamento a supporto delle funzioni espletate dalla stazione appaltante;

– I Comuni dell'ATEM Provincia di Milano 3 - sud, con riferimento all'art. 2 del D.M. 226/2011, intendono disciplinare i reciproci rapporti e impegni con la presente convenzione, redatta ai sensi all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

– con le citate deliberazioni ciascun Ente ha approvato la presente convenzione(di seguito "Convenzione");

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto e finalità.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. La Convenzione viene stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.M. 226/2011 allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato e in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni sottoscrittori compresa la gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione, alla stipula del contratto di servizio ed alla conseguente cessione e consegna degli impianti al gestore entrante, nonché le attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo previste dall'art. 14, c. 1, del D.Lgs. 164/2000.
3. Con il presente accordo si intende assicurare il perseguimento di condizioni di efficienza, uniformità e omogeneità, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'agire amministrativo.
4. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio prosegue fino al completamento del periodo stesso in coerenza con quanto disposto all'art. 15 del d.lgs 164/00 e s.m.i.. Per i contratti in essere sottoscritti entro il 12 novembre 2011 ed affidati a seguito di gara pubblica occorre fare riferimento all'art. 24 del D.lgs. n. 93/11.

Articolo 2 – Principi

L'organizzazione in forma associata è improntata ai seguenti principi:

1. Unità del procedimento;
2. Uniformità delle procedure di stima delle reti e delle fasi endoprocedimentali in coerenza con quanto disposto all'art. 15 del d.lgs 164/00 e s.m.i. e dell'art. 5 della L. 29 novembre 2007, n. 222;
3. Massima trasparenza delle informazioni;
4. Ampia collaborazione e continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra gli Enti associati;

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

5. Responsabilizzazione del personale di tutti i comuni per il conseguimento dei risultati secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale;
6. Rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
7. Divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della sua semplificazione, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari.

Articolo 3 - Individuazione della stazione appaltante ed esercizio delle relative funzioni centralizzate.

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, c. 4, D.M. 19/01/2011 e dell'art. 2, c. 1, del D.M. 226/2011, i Comuni degli ambiti firmatari della Convenzione (di seguito "Comuni") delegano al Comune di Rozzano, che accetta, l'esercizio della funzione di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata con gara unica, con espressa autorizzazione ad operare in nome e per conto dei Comuni medesimi.

2. In particolare, il comune di Rozzano in qualità di stazione appaltante:

- nomina il Responsabile unico del Procedimento in coerenza con gli indirizzi e i criteri stabiliti dall'art.10 del D.lgs 163;
- Chiede direttamente agli attuali gestori del servizio di distribuzione del gas naturale di anticipare l'importo necessario alla copertura degli oneri di gara una tantum così come stabilito dall'art. 1 comma 16 quater della legge 21 febbraio 2014, n. 9 per assolvere alle funzioni centralizzate d'ambito (120.000,00 centoventimilaeuro);
- Per i Comuni che sottoscrivendo l'addendum alla presente convenzione la delegano espressamente provvede:
 - i. Ad acquisire la documentazione necessaria alla redazione del bando di gara indicata all'art. 4 del DM 12 novembre 2011 n. 226;
 - ii. A chiedere agli attuali gestori del servizio di distribuzione del gas naturale di anticipare l'importo necessario alla copertura degli oneri di gara

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

una tantum così come stabilito dall'art. 1 comma 16 quater della legge 21 febbraio 2014, n. 9 per assolvere alle funzioni locali delegate;

iii. Ad affidare, nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente in materia, incarico per la valutazione giurata del valore di rimborso da riconoscere agli attuali gestori utilizzando le risorse rimborsabili per le funzioni locali una volta acquisita la documentazione necessaria alla redazione del bando di gara indicata all'art. 4 del DM 12 novembre 2011 n. 226,.

iv. In coerenza a quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, qualora il valore di rimborso (VIR), al netto dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di localita' (RAB) calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara e tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.

- Ricevute le stime da parte dei comuni che effettueranno direttamente la valutazione delle reti verifica che siano state predisposte nel rispetto dell'art. 15 del d.lges 164/'00 e s.m.i e dell'art. 5 della L. 29 novembre 2007, n. 222 e s.m.i. e, qualora il valore di rimborso (VIR), al netto dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di localita' (RAB) calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', segnala al comune l'obbligo trasmettere all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la loro verifica prima della pubblicazione del bando di gara;

- Prima della pubblicazione del bando di gara, tiene conto delle eventuali osservazioni espresse dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in merito alla determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara nei casi in cui di rimborso (VIR), al netto dei contributi privati

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

relativi ai cespiti di localita', nei casi in è risultato maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di localita' (RAB) calcolate nella regolazione tariffaria;

- predisporrà le linee guida programmatiche d'ambito sulla base degli elementi programmatici di sviluppo del territorio comunicati da ciascun Comune dell'ATEM, qualora non proceda direttamente, anche in questo caso, l'incarico dovrà essere affidato nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente in materia;
- in collaborazione con i singoli Comuni ed in conformità alle linee guida programmatiche, provvederà a predisporre il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento delle reti e degli impianti di servizio nei singoli Comuni;
- redigerà e pubblicherà il bando ed il disciplinare di gara, tenuto conto delle informazioni desumibili dalla documentazione acquisita ai sensi del successivo articolo 4;
- svolgerà e aggiudicherà la gara per conto e delega dei Comuni.
- svolge la funzione di controparte del contratto di servizio garantendo la partecipazione ed il coinvolgimento dei Comuni interessati.

La stazione appaltante è altresì delegata ad assumere anche le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere in sede amministrativa o civile nell'ambito del procedimento oggetto della presente convenzione.

Articolo 4 - Individuazione della controparte del contratto di servizio.

1. Ai sensi dell'art. 2, c. 5, del D.M. 226/2011, i Comuni delegano al Comune di Rozzano, che accetta, l'esercizio della funzione di controparte del contratto di servizio con il gestore aggiudicatario della gara d'ambito unica, con espressa autorizzazione ad operare in nome e per conto dei Comuni medesimi, demandando al Comune stesso:

- la sottoscrizione del contratto di servizio;

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

- la sottoscrizione dei verbali di consegna al gestore degli impianti afferenti ai Comuni, con contestuale definizione delle quote di proprietà pubblica e del gestore entrante;
- La regia nella gestione dei rapporti con la controparte del contratto di servizio garantendo sempre la partecipazione e l'interesse del Comune coinvolto cui compete la segnalazione di criticità nella gestione e l'eventuale aggiornamento degli indirizzi programmatici
- la vigilanza e il controllo del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali con l'aiuto del comitato di monitoraggio di cui al successivo comma 2;
- La prosecuzione delle funzioni demandate alla controparte del servizio anche al termine del periodo di affidamento e fino al successivo subentro.

2. Nell'espletamento della funzione di controparte del contratto di servizio, il Comune di Rozzano sarà coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un apposito comitato di monitoraggio, costituito dai rappresentanti dei Comuni, per un massimo di 15 membri. La nomina ed il funzionamento del comitato saranno disciplinati con successiva delibera della Conferenza di cui al successivo articolo 6. In particolare, la nomina dei membri del comitato di monitoraggio, dovrà avvenire tenendo conto delle diversità che caratterizzano i vari Comuni e quindi in coerenza con i criteri già applicati per la nomina del comitato di coordinamento a supporto della stazione appaltante per l'indizione della gara per l'affidamento del servizio in parola.

Articolo 5 - Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni.

Restano a carico di ciascun Comune:

1. L'obbligo di approvare la presente convenzione precisando in delibera la volontà di delegare alla stazione appaltante anche la valutazione mediante perizia giurata del valore di rimborso delle reti e degli impianti;
2. l'obbligo di trasmissione degli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio in modo che il Comune di Rozzano possa predisporre il documento guida degli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

da porre a base di gara, esame dei rapporti di concessione e della relativa documentazione;

3. l'obbligo di indicare, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con il Comune di Rozzano per la comunicazione delle esigenze specifiche del Comune di riferimento e la trasmissione di tutte le informazioni e la documentazione tecnica amministrativa utile per le attività delegate e la predisposizione degli atti di gara.

4. L'impegno a cooperare con lealtà e tempestività al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti con la sottoscrizione della Convenzione.

Resta invece a carico dei soli Comuni che non conferiscono delega alla stazione appaltante per la valutazione del valore industriale di rimborso delle reti e degli impianti da corrispondere ai gestori uscenti, l'obbligo di:

i. acquisire la documentazione indicata all'art. 4 del DM 12 novembre 2011 n. 226;

ii. chiedere agli attuali gestori del servizio di distribuzione del gas naturale di anticipare l'importo necessario alla copertura degli oneri di gara una tantum così come stabilito dall'art. 1 comma 16 quater della legge 21 febbraio 2014, n. 9 per assolvere alle funzioni locali delegate;

iii. Ad affidare incarico per la valutazione del valore di rimborso da riconoscere agli attuali gestori utilizzando le risorse rimborsabili per le funzioni locali una volta acquisita la documentazione di cui all'art. 4 del DM 12 novembre 2011 n. 226,.

iv. In coerenza a quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, qualora il valore di rimborso (VIR), al netto dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di localita' (RAB) calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', trasmettono le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara e tiene conto delle eventuali osservazioni

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.

Articolo 6 – Conferenza.

1. La Conferenza è organo di indirizzo, controllo e consultazione dei Comuni sottoscrittori ed è composta dai rappresentanti (Sindaco o Assessore competente, o altro soggetto di volta in volta delegato dal Sindaco) di ciascuno dei Comuni. Il Ruolo di Presidente della Conferenza viene assunto dal sindaco del Comune di Rozzano, che, per l'esercizio delle funzioni della Conferenza, si avvale degli uffici della stazione appaltante. La Conferenza nomina il vicepresidente fra sindaci rappresentanti dei piccoli comuni costituenti l'ATEM e cioè aventi popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

La durata della carica di presidente e vicepresidente è di tre anni. Alla costituzione della conferenza, presidente e vicepresidente resteranno in carica per tre anni dall'affidamento del servizio; alla scadenza la conferenza procederà alla nuova nomina secondo i criteri sopra stabiliti. Al fine di confermare la rappresentatività dei piccoli comuni il vicepresidente verrà scelto fra i sindaci dei Comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti se il Presidente non viene nominato fra i sindaci di questi Comuni.

2. Ad eccezione della prima convocazione, in capo alla stazione appaltante, la Conferenza si riunisce su convocazione del suo Presidente, anche su richiesta del Gruppo di Lavoro di cui al successivo articolo 7, per esercitare le funzioni ad essa attribuite o, qualora necessario, per informare i Comuni sullo stato di attuazione della Convenzione.

3. La Conferenza svolge le seguenti funzioni:

- a. approva le linee guida programmatiche dell'ATEM;
- b. formula le direttive da seguire nella predisposizione della documentazione di gara con particolare riferimento al documento guida degli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento da porre a base di gara;
- c. approva il programma di spesa di cui all'articolo 8 della Convenzione e gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per sostenere tutti i costi

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

in capo alla stazione appaltante per lo svolgimento delle attività necessarie all'attuazione della Convenzione;

- d. approva il rendiconto delle spese effettuate dalla stazione appaltante;
- e. prende atto, prima della sua pubblicazione e dell'approvazione dell'organo competente (giunta comunale della stazione appaltante), tutta la documentazione posta a base di gara dopo averla esaminata ed aver formulato eventuali rilievi od osservazioni alla stazione appaltante nel rispetto del principio di separazione delle competenze fra organi politici e gestionali;
- f. formula gli indirizzi sulle questioni di rilevante interesse sottoposte dal suo Presidente;
- g. nomina e disciplina il funzionamento del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Le delibere della Conferenza sono valide se in prima convocazione è presente almeno la metà più uno dei Sindaci che la costituiscono. Le adunanze di seconda convocazione sono valide se sono presenti almeno un terzo dei componenti. La convocazione è valida se viene comunicata con un termine di almeno sette giorni naturali e consecutivi. Nella comunicazione si dovrà indicare sia il giorno e l'ora della prima convocazione sia il giorno ed ora della seconda convocazione. Quest'ultimo dovrà distare dalla prima convocazione almeno 3 giorni naturali e consecutivi. Sono ammesse le convocazioni nelle giornate di sabato e pre festive nazionali.

Le deliberazioni della Conferenza sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

5. La Conferenza, regolarmente costituita, rappresenta tutti i Comuni sottoscrittori e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed alla Convenzione, obbligano tutti i Comuni ancorché non intervenuti o dissenzienti.

6. La partecipazione alla Conferenza è gratuita, salvo il rimborso di eventuali spese di missione a carico dell'ente di appartenenza.

Articolo 7 - Gruppo di Lavoro.

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

1. Il Comitato di coordinamento individuato dai rappresentanti dei Comuni facenti parte L'ATEM Milano 3 Provincia sud nella seduta del 18 marzo 2013 è costituito dalla stazione appaltante e dai comuni di Assago, Melegnano, Noviglio e Settimo Milanese. Esso assume il ruolo di Gruppo di Lavoro per il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione.

Il Gruppo di Lavoro, è composto da tecnici rappresentanti la stazione appaltante e gli altri quattro Comuni costituenti il comitato di coordinamento.

Il gruppo di lavoro è diretto da un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nominato dalla stazione appaltante. Esso è scelto fra i funzionari del Comune capofila o fra quelli dei Comuni costituenti l'ATEM che, in accordo con l'ente presso il quale svolgono la propria attività, hanno dichiarato la propria disponibilità a ricevere l'incarico (cfr. art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali). Il RUP deve possedere i requisiti professionali previsti dall'art. 10 del D.lgs 163, in caso di più candidature, la nomina verrà effettuata a seguito di colloquio e valutazione dei curriculum vitae da parte della stazione appaltante coadiuvata dal comitato di coordinamento.

Tale RUP resterà in carica sino alla stipula del contratto di servizio con l'affidatario della concessione sull'ATEM. Esso verrà nominato nel rispetto delle norme che regolano tale incarichi nella Pubblica Amministrazione e verrà compensato attingendo dalle risorse a disposizione della stazione appaltante per lo svolgimento delle funzioni centralizzate secondo quanto previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n 407/2012/R/gas di cui al successivo art.8.

Alle riunioni del Gruppo di Lavoro possono partecipare, previa comunicazione, anche altri soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività regolate dalla Convenzione, pertanto, le convocazione del gruppo di lavoro verranno comunicate a tutti comuni dell'ATEM.

2. Il Gruppo di Lavoro è ospitato negli uffici del Comune di Rozzano e si riunisce su convocazione del Responsabile Unico del procedimento.

3. Il Gruppo di Lavoro svolge attività preparatoria in vista della convocazione della Conferenza e di raccordo tra i Comuni e la stazione appaltante e

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

sovrintende all'andamento delle attività attuative della Convenzione, con particolare riferimento:

a. alla gestione del programma di spesa di cui all'articolo 8 della Convenzione, approvato dalla Conferenza;

b. alla elaborazione della documentazione di gara affinché vengano recepite le direttive approvate dalla Conferenza.

4. La partecipazione alle attività del Gruppo di Lavoro da parte dei tecnici e delegati dai comuni costituenti il comitato di coordinamento è gratuita, salvo il rimborso di eventuali spese di missione a carico dell'ente di appartenenza.

Articolo 8 - Rapporti finanziari.

1. Per lo svolgimento delle funzioni centralizzate (QA) delegate dai Comuni ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4 della Convenzione, la stazione appaltante si avvarrà di qualificati servizi di supporto tecnico e legale che verranno affidati nel rispetto delle norme del Codice dei contratti.

2. Per lo svolgimento delle funzioni locali (QC), che, secondo quanto previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n 407/2012/R/gas, dovrà essere contenuto nel limite dell'importo massimo complessivo di 480.000,00 euro, iva esclusa, la somma massima rimborsabile per ciascun comune è determinata nel 50 % (240.000,00 euro, iva esclusa) in proporzione ai punti di restituzione e nel 50 % (240.000,00 euro, iva esclusa) in proporzione all'estensione delle reti, così come riportato nell'allegato sub 1 della presente convenzione.

3. La Conferenza approva il programma di spesa della stazione appaltante per le funzioni centralizzate d'ambito (QA) che, secondo quanto previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n 407/2012/R/gas, è determinato nel limite dell'importo massimo complessivo di euro 120.000,00, IVA esclusa.

4. Gli importi necessari alla copertura degli oneri di gara una tantum così come stabilito dall'art. 1 comma 16 quater della legge 21 febbraio 2014, n. 9 che, secondo quanto previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

Elettrica e il Gas n 407/2012/R/gas, è determinato nel limite dell'importo massimo complessivo di 600.000,00 euro, iva esclusa, saranno versati dall'aggiudicatario della gara d'ambito alla stazione appaltante, secondo quanto previsto dall'art. 8, c. 1, del D.M. 226/2011, per essere restituiti agli attuali gestori.

5. Dopo la sottoscrizione del contratto di servizio la Conferenza approva il rendiconto delle spese effettuate dalla stazione appaltante. Le somme anticipate saranno rimborsate dalla stazione appaltante agli attuali gestori ad intervenuta sottoscrizione del contratto di servizio e ad avvenuto versamento da parte dall'aggiudicatario della gara d'ambito.

6. Eventuali costi eccedenti gli importi fissati dalla deliberazione AEEG dell'11/10/2012 n. 407/2012/R/GAS per le funzioni centralizzate saranno a carico dei comuni dell'ATEM e dovranno essere appositamente approvati dalla Conferenza.

7. Il gestore corrisponde annualmente alla stazione appaltante (Comune di Rozzano) coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, dal comitato di monitoraggio, di cui al precedente art. 4 comma 2, un corrispettivo pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di localita' relativi ai servizi di distribuzione e misura nonché della relativa quota di ammortamento annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dal soggetto medesimo per la gestione del contratto di servizio.

Articolo 9 – Recesso.

1. Tenuto conto delle finalità della Convenzione è esclusa la facoltà delle Parti di recedere dal presente accordo.

Articolo 10 (Sottoscrizione e durata)

1. La Convenzione si intende approvata da parte di ciascun Comune con l'assunzione della delibera di approvazione della medesima ed entra in vigore alla data di sottoscrizione.

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

2. Le Parti convengono che il presente accordo rimarrà in vigore per tutta la durata del contratto di servizio e dell'eventuale periodo successivo alla scadenza del contratto, sino alla decorrenza del nuovo affidamento.

Articolo 12 – Controversie.

1. Le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della l. n. 241/1990.

Articolo 13 - Disposizioni finali.

1. La Convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle Parti, da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità.
2. Qualora una clausola della Convenzione o parte di essa venga dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti per le Parti; per quanto possibile, tali clausole dovranno intendersi modificate in modo da garantirne la conformità alla legge e la piena applicabilità.

Letto, confermato e sottoscritto

1. Per il Comune di
2. Per il Comune di
3. Per il Comune di
4. Per il Comune di
5. Per il Comune di
6. Per il Comune di
7. Per il Comune di
8. Per il Comune di
9. Per il Comune di
10. Per il Comune di

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

11. Per il Comune di
12. Per il Comune di
13. Per il Comune di
14. Per il Comune di
15. Per il Comune di
16. Per il Comune di
17. Per il Comune di
18. Per il Comune di
19. Per il Comune di
20. Per il Comune di
21. Per il Comune di
22. Per il Comune di
23. Per il Comune di
24. Per il Comune di
25. Per il Comune di
26. Per il Comune di
27. Per il Comune di
28. Per il Comune di
29. Per il Comune di
30. Per il Comune di
31. Per il Comune di
32. Per il Comune di
33. Per il Comune di
34. Per il Comune di
35. Per il Comune di
36. Per il Comune di
37. Per il Comune di
38. Per il Comune di
39. Per il Comune di
40. Per il Comune di
41. Per il Comune di
42. Per il Comune di

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

- 43. Per il Comune di
- 44. Per il Comune di
- 45. Per il Comune di
- 46. Per il Comune di
- 47. Per il Comune di
- 48. Per il Comune di
- 49. Per il Comune di
- 50. Per il Comune di
- 51. Per il Comune di
- 52. Per il Comune di
- 53. Per il Comune di

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

ADDENDUM PER DELEGA ALLA STAZIONE APPALTANTE DELLE FUNZIONI LOCALI D'AMBITO

Articolo 1. Individuazione delle funzioni delegate

I rappresentanti legali dei Comuni dell'ATEM Provincia di Milano 3 – sud sotto riportati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, nel rispetto di quanto deliberato dai rispettivi consigli comunali, delegano alla stazione appaltante l'espletamento delle funzioni locali e più precisamente:

- i. Ad acquisire la documentazione necessaria alla redazione del bando di gara indicata all'art. 4 del DM 12 novembre 2011 n. 226;
- ii. A chiedere agli attuali gestori del servizio di distribuzione del gas naturale di anticipare l'importo necessario alla copertura degli oneri di gara una tantum così come stabilito dall'art. 1 comma 16 quater della legge 21 febbraio 2014, n. 9 per assolvere alle funzioni locali delegate;
- iii. Ad affidare incarico per la valutazione del valore di rimborso da riconoscere agli attuali gestori utilizzando le risorse rimborsabili per le funzioni locali una volta acquisita la documentazione necessaria alla redazione del bando di gara indicata all'art. 4 del DM 12 novembre 2011 n. 226,.
- iv. In coerenza a quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, qualora il valore di rimborso (VIR), al netto dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di localita' (RAB) calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara e tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.

La stazione appaltante garantirà la partecipazione ed il coinvolgimento dei Comuni deleganti nelle procedure di valutazione del valore di rimborso

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

trasmettendone gli esiti ai Comuni deleganti ai fini di formulare eventuali osservazioni nei 30 giorni successivi al loro invio.

Articolo 2. Rapporti economici

Le parti convengono che, la stazione appaltante dovrà sottoporre all'approvazione dei Comuni deleganti il programma di spesa per lo svolgimento della funzioni locali delegate. Eventuali costi eccedenti gli importi massimi rimborsabili per le funzioni locali (QC) delegate alla stazione appaltante, così come determinati nell'allegato sub 1 della convenzione generale, non saranno a carico della stazione appaltante.

La stazione appaltante potrà sostenere eventuali costi aggiuntivi, rispetto ai massimi rimborsabili dal nuovo gestore, solo dopo che i Comuni deleganti avranno condiviso con la stazione appaltante il rimborso degli eventuali maggiori costi attribuibili allo svolgimento di funzioni locali nel medesimo Comune.

Le somme derivanti da eventuali minori costi rispetto al massimo rimborsabile per le funzioni locali QC, delegate alla stazione appaltante, verranno restituite agli attuali gestori secondo i medesimi criteri utilizzati per le loro determinazioni.

- Per il Comune di
2. Per il Comune di
 3. Per il Comune di
 4. Per il Comune di
 5. Per il Comune di
 6. Per il Comune di
 7. Per il Comune di
 8. Per il Comune di
 9. Per il Comune di
 10. Per il Comune di

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

11. Per il Comune di
12. Per il Comune di
13. Per il Comune di
14. Per il Comune di
15. Per il Comune di
16. Per il Comune di
17. Per il Comune di
18. Per il Comune di
19. Per il Comune di
20. Per il Comune di
21. Per il Comune di
22. Per il Comune di
23. Per il Comune di
24. Per il Comune di
25. Per il Comune di
26. Per il Comune di
27. Per il Comune di
28. Per il Comune di
29. Per il Comune di
30. Per il Comune di
31. Per il Comune di
32. Per il Comune di
33. Per il Comune di
34. Per il Comune di
35. Per il Comune di
36. Per il Comune di
37. Per il Comune di
38. Per il Comune di
39. Per il Comune di
40. Per il Comune di
41. Per il Comune di
42. Per il Comune di

BOZZA

condivisa in conferenza dei sindaci il 21 gennaio 2015

- 43. Per il Comune di
- 44. Per il Comune di
- 45. Per il Comune di
- 46. Per il Comune di
- 47. Per il Comune di
- 48. Per il Comune di
- 49. Per il Comune di
- 50. Per il Comune di
- 51. Per il Comune di
- 52. Per il Comune di
- 53. Per il Comune di

Oggetto: Proposta di emendamento alla deliberazione sull'affidamento al Comune di Rozzano di stazione appaltante per il bando sul gestore del servizio di distribuzione gas naturale nell'ambito di ATEM Milano 3

Allo scopo di evidenziare il ruolo d'indirizzo del Consiglio comunale nell'ambito di tutte le attività preparatorie all'avvio della gara per l'affidamento del servizio in oggetto, si intende proporre quanto segue.

Nella parte dispositiva della delibera inserire le seguenti frasi:

~~“di dare atto che il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento, nel comune di Rosate, e gli elementi programmatici di sviluppo, riferiti al comune di Rosate, saranno oggetto di approvazione consiliare”~~

bozze delle

“di dare atto che le linee guida programmatiche dell'ATEM Milano 3 e lo schema del contratto di servizio, da inserire negli atti di gara, saranno preventivamente sottoposti alla Commissione consiliare competente” e presentate come informativa al C.C.

Ornella Belli

COMUNE DI ROSATE

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/2/2015

DELIBERA N. 4

(Art.49 DLGS n.267/2000)

=====

OGGETTO:

Convenzione per il conferimento del ruolo di stazione appaltante al Comune di Rozzano ai fini dell'espletamento della gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale (D.M. 226/2011).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

Il, 24/2/2015 _____

Il Responsabile del Servizio Interessato

f.to arch. Pietro Codazzi

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Del Ben Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 02 MAR. 2015 al 17 MAR 2015

Rosate, 02 MAR. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 02 MAR. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice